



## Istituto Comprensivo Statale "FRATELLI LINGUITI"

C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653

Via Beneventano, 8 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/865578

e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it

Sito: [www.istitutolinguisti.edu.it](http://www.istitutolinguisti.edu.it)



AI DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A.  
AL DIRETTORE S.G.A.  
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

### OGGETTO: Permessi e ferie.

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 13 comma 8 del CCNL 2006-09;

Visto l'art. 15 commi 1 e 2 del CCNL 2006-09;

Visto l'art. 16 comma 1 del CCNL 2006-09;

Visto il CCNL 2016-2018;

Preso atto che lo scopo principale dell'istituzione scolastica è garantire il diritto allo studio degli studenti, quale diritto costituzionalmente garantito;

Viste le richieste di ferie e permessi del personale docente;

#### COMUNICA

che i giorni di ferie e i permessi retribuiti potranno essere autorizzati dal Dirigente scolastico previa domanda da presentare allo stesso D.S. almeno 3 giorni prima. Tanto si richiede a norma di legge e al fine di garantire funzionalità ed efficienza ad un pubblico servizio qual è la scuola. Si portano a conoscenza del personale in servizio presso questo Istituto le norme contrattuali vigenti, che regolamentano l'autorizzazione di ferie, permessi retribuiti e permessi brevi :**C.C.N.L. DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07, C.C.N.L. 2018.**

Si rammenta che non esistono deroghe alle suddette norme e che la inosservanza delle procedure rende improponibile la concessione dei permessi medesimi e può comportare responsabilità dirigenziale per danno erariale.

#### **Dal CC.NL 2006-2009: CONCESSIONE DI FERIE, PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI BREVI ART.13 - FERIE**

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruitive dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo **non superiore a sei giornate lavorative**. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione **che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi** anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruitive dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

15. **(SOSTITUTO DALL'ART. 41, COMMA 2, DEL CCNL 2018)**: Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

#### **Dal CC.NL 2006-2009: Art. 15 (permessi retribuiti)**

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base **di idonea documentazione anche autocertificata**, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

a. partecipazione a concorsi o esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

b. lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

2. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

3. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, **a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione**. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

4. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibile da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

5. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

6. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

7. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

8. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

#### **Dal CC.NL 2016-2018: Art. 47 Permessi retribuiti**

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi **da documentare debitamente**:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;  
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 1, primo e secondo alinea e comma 3 del CCNL del comparto Università del 16/10/2008.

Si ricorda pertanto che alle domande di permessi retribuiti va allegata idonea documentazione, che può essere prodotta anche con autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sofia Palumbo

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005